



Repubblica Italiana
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro

composta dai magistrati:

<i>Dott. Simonetta Liscio</i>	<i>Presidente rel.</i>
<i>Dott. Flavio Baraschi</i>	<i>Consigliere</i>
<i>Dott. Elisabetta Tarquini</i>	<i>Consigliera</i>

nella causa iscritta al n. 688/2019 R.G.

promossa da:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA -
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA - UFFICIO XII AMBITO
TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SIENA - ISTITUTO SCOLASTICO
COMPRESIVO "SANDRO PERTINI" DI ASCIANO - appellanti -**

- Avv. tura distr.le dello Stato -

Contro:

ADRIANO FONTANI - appellato -

- Avv. Michela Guerrini -

All'esito della camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019, sulla preliminare istanza di sospensiva dell'esecutorietà della sentenza n. 180/2019 del Tribunale di Siena in funzione di Giudice del Lavoro resa in data 15 luglio 2019, pubblica in pari data;

letti gli atti e sentite le parti costituite, come rappresentate;

pronuncia la seguente

ORDINANZA

Adriano Fontani, già in servizio alle dipendenze dell'odierno appellante MIUR quale docente di scuola primaria da ultimo presso la scuola primaria di Arbia "G. Rodari", ha agito dinanzi al giudice del lavoro di Siena impugnando le due sanzioni disciplinari conservative e la finale sanzione espulsiva di cui era stato destinatario nel 2016, sostenendo che i fatti contestati non erano sanzionabili, che comunque la sanzione era sproporzionata e, quanto al licenziamento, che i fatti erano insussistenti e comunque le condotte addebitategli punibili con una sanzione conservativa.

Nel ricostruire le sue vicende lavorative affermava essere stato esposto ad una grave condizione di stress in ambito lavorativo che, a suo dire, avrebbe dovuto, piuttosto, consigliare il dirigente scolastico a sospendere ogni iniziativa disciplinare per sottoporre il maestro a visita medica da parte del medico competente.

Il MIUR ha resistito alle pretese avversarie sostenendo la legittimità delle sanzioni.

Il Tribunale ha istruito la causa mediante ricorso a CTU medico legale per verificare la personalità del lavoratore colpito dalle sanzioni anche al fine di determinare ogni conseguenza personale rilevante sul piano risarcitorio in ipotesi di illegittimità del licenziamento.

All'esito, sulla base della relazione peritale che evidenziava a carico di Fontani un disturbo depressivo persistente che poneva in connessione concausale con le condizioni e modalità lavorative sperimentate dal maestro Fontani nel corso degli ultimi anni di lavoro, ha ritenuto l'invalidità di tutte le sanzioni disciplinari inflitte. A tale conclusione il Tribunale perviene dopo avere rilevato che l'arida oggettività degli eventi, negativi, contestati non potesse eliminare l'importanza rivestita dall'"aspetto interno", ovvero sia dalla personalità del lavoratore che avrebbe determinato in lui la percezione sempre più profonda di incomprensione, dissenso, frustrazione, opposizione ed emarginazione.

Ha poi sottolineato il Tribunale come la scuola avesse omesso di verificare l'idoneità al servizio dell'insegnante.

Ha dunque reintegrato in servizio il lavoratore condannando il MIUR a rimborsare in suo favore le mensilità non corrisposte in conseguenza dell'esecuzione delle due sanzioni conservative ed a risarcirgli il danno per il licenziamento illegittimo fatto pari alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento sino alla reintegra, nel limite delle dodici mensilità.

Impugna la sentenza il MIUR contestando il percorso argomentativo seguito dal Tribunale che non aveva tenuto conto delle ragioni poste a fondamento del ricorso da parte dello stesso lavoratore.

Chiede in via interinale la sospensione dell'esecutività della sentenza di condanna.

Si è costituito ai soli fini dell'odierna valutazione interinale il lavoratore che si oppone alla richiesta avversaria di cui contesta la sussistenza delle condizioni.

Rileva la Corte che l'ordine di reintegrazione non sia suscettibile di esecuzione coattiva (necessitando della collaborazione datoriale).

Tanto precisato, l'attuale istanza può riguardare piuttosto l'obbligo retributivo connesso all'ordine di reintegrazione.

Nonostante il tenore della pronuncia non appaia, nei limiti della valutazione sommaria conaturata a questa fase cautelare, esprimere una chiara motivazione del deliberato "decisum" coerente con le ragioni addotte dallo stesso lavoratore a sostegno della sua domanda, la istanza di sospensiva avanzata dal MIUR non risulta sostenuta da elementi oggettivi che avvalorino il pur lamentato "periculum in mora", tale non potendosi identificare nella prospettata, ma non dimostrata, difficoltà di recupero ex post delle somme eventualmente corrisposte a titolo retributivo.

Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dell'istanza cautelare, ma giustificano al contempo, una anticipazione della discussione del merito della causa nei termini di cui al dispositivo.



P.Q.M.


Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza avanzata dall'appellante MIUR.

DISPONE

L'anticipazione dell'udienza di discussione (originariamente fissata per il giorno 9 luglio 2020), all'udienza del giorno 19 marzo 2020 ore 11,00.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019

La presidente est.
Dr. Simonetta Liscio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 10 OTT 2019
IL CANCELLIERE ESPERTO
Marco Guarino

